



Regolamento 10-10

Procedura d'imposizione doganale all'esportazione

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	3
1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale	4
1.1 Presentazione della merce	5
1.2 Dichiarazione.....	5
1.2.1 In generale.....	5
1.2.2 Forma della DE	5
1.2.3 Dichiarazione doganale semplificata per invii di quantità e valore esigui	7
1.2.4 Dati relativi all'obbligo del permesso	8
1.2.5 Codice d'assoggettamento ai DNND e codice del genere di DNND	8
1.2.6 Domanda di restituzione nella procedura speciale del regime del perfezionamento attivo e imposizione nel regime del perfezionamento attivo e passivo.....	9
1.2.7 Domanda di restituzione	10
1.2.8 Prove dell'origine	10
1.2.9 Altri documenti di scorta.....	10
1.3 Esame sommario.....	11
1.4 Accettazione della DE.....	12
1.5 Selezione.....	13
1.6 Controllo formale della DE accettata.....	13
1.6.1 In generale.....	13
1.6.2 Nuova presentazione di una dichiarazione doganale contestata	14
1.7 Visita	14
1.8 Emissione e notifica della decisione d'imposizione	15
1.8.1 In generale.....	15
1.8.2 Liberazione per l'ulteriore trattamento	15
1.8.3 Emissione della decisione d'imposizione.....	15
1.8.4 Stesura di duplicati.....	16
1.9 Liberazione e sgombero delle merci	17
2 Particolarità	18
2.1 Dichiarazione doganale a posteriori per merci d'esportazione non dichiarate	18
2.2 Revoca di decisioni d'imposizione all'esportazione	19
3 Orari e termini	20
4 Basi legali	20


Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Bern
CCM	Certificato di circolazione delle merci
COV	Composti organici volatili
DE	Dichiarazione d'esportazione
DNND	Disposti federali di natura non doganale
E-Begleitdokument (documento di scorta elettronico)	Applicazione per la trasmissione elettronica all'UDSC dei documenti di scorta per le dichiarazioni doganali e della documentazione relativa alle richieste.
E-Com	Modulo nel sistema doganale e-dec per la comunicazione elettronica tra il dichiarante doganale e l'UDSC (p. es. contestazioni o domande del dichiarante doganale).
IMe	Decisione d'imposizione elettronica
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
UD	Ufficio doganale
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente

1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale

La procedura d'imposizione doganale comprende le operazioni dell'autorità d'imposizione e della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione.

Schema della procedura d'imposizione doganale



1.1 Presentazione della merce

([Art. 21–22 LD](#); [art. 75 OD](#))

Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente UD, quindi esportarle intatte dopo l'espletamento dell'imposizione.

Persone soggette all'obbligo di presentazione (vedi cifra 7.6 [R-10-00](#)).

Il traffico delle merci attraverso il confine doganale deve avvenire per mezzo di strade doganali designate dall'UDSC, punti d'approdo doganali e aerodromi doganali. Sono inoltre considerate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale, le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico, le linee elettriche, le condotte o altre vie di trasporto e comunicazione.

La presentazione della merce non è vincolata ad alcuna strada doganale.

1.2 Dichiarazione

1.2.1 In generale

([Art. 25–29 LD](#); [art. 79–83 OD](#); [art. 5, 6–15](#) e [20c–22 OD-UDSC](#))

Entro il termine (vedi [cifra 3](#)) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione la merce presentata, presentata in dogana e dichiarata sommariamente nonché presentare i documenti di scorta.

Predichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci presso l'UD al massimo quattro giorni lavorativi prima dell'asportazione della merce dal territorio doganale.

In **e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione**, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può registrare nel sistema e trasmettere la dichiarazione doganale entro i 30 giorni precedenti l'introduzione della merce nel territorio doganale estero. Non si tratta tuttavia di una predichiarazione, poiché quest'ultima non viene automaticamente accettata.

1.2.2 Forma della DE

([Art. 28 LD](#); [art. 6–8](#) e [art. 20c–22 OD-UDSC](#))

La dichiarazione doganale è una domanda vincolante d'imposizione doganale. In linea di massima viene effettuata elettronicamente e va allestita in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

- **NCTS Esportazione**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione allestisce la dichiarazione doganale e la trasmette per mezzo dell'applicazione informatica NCTS Esportazione. Indicando il numero della ditta e quello personale (caratteristica d'identificazione individuale), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume la responsabilità dei dati trasmessi.

- **Annuncio d'esportazione NCTS (regime d'esportazione a due fasi)**

Il regime d'esportazione a due fasi è applicabile alle merci

- non dichiarate per l'esportazione con una dichiarazione doganale nel modulo NCTS (e-dec Esportazione, procedura di emergenza e-dec Esportazione, mod. 11.73 e 11.87, libretto ATA)

e

- per le quali può essere successivamente avviato un regime di transito NCTS.

Nella prima fase, la persona soggetta all'obbligo doganale trasmette un annuncio d'esportazione NCTS (DE semplificata). Al più tardi il giorno lavorativo successivo all'annuncio di partenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve allestire una dichiarazione doganale nella seconda fase (e-dec Esportazione, procedura di emergenza e-dec Esportazione, mod. 11.73 e 11.87, libretto ATA).

Eventuali restituzioni vanno richieste nell'annuncio d'esportazione (prima fase). Le merci soggette all'obbligo del permesso non possono essere dichiarate con un annuncio d'esportazione NCTS.

Un eventuale annuncio di transito deve avvenire entro quattro giorni.

- **e-dec Esportazione:** [manuale e-dec Esportazione](#)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la dichiarazione doganale dal proprio computer al sistema informatico dell'UDSC. Indicando il numero della ditta e quello personale (caratteristica d'identificazione individuale), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume la responsabilità dei dati trasmessi.

- **e-dec web Esportazione:** [manuale e-dec web](#)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione allestisce e trasmette la dichiarazione doganale nell'applicazione Internet e-dec web. Il collaboratore dell'UDSC verifica l'identità della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiedendo, ad esempio, il passaporto o la carta d'identità. Dopo la trasmissione al sistema informatico dell'UDSC, e-dec web Esportazione sottopone i dati a un esame della plausibilità. Se la trasmissione della dichiarazione doganale all'UDSC è riuscita, il sistema mette a disposizione la lista d'esportazione.

Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione che impiegano NCTS Esportazione o e-dec Esportazione non sono autorizzate a inoltrare dichiarazioni doganali mediante e-dec web Esportazione (vedi [art. 8 cpv. 4 OD-UDSC](#)).

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**

Per determinate merci è ammessa la dichiarazione doganale in forma cartacea (vedi [art. 21 OD-UDSC](#)).

In linea di massima, occorre utilizzare moduli speciali (p. es. mod. 11.44 per tabacchi manufatti con restituzione).

1.2.3 Dichiarazione doganale semplificata per invii di quantità e valore esigui

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare all'esportazione invii di quantità e valore esigui per mezzo di una dichiarazione doganale semplificata. Vale come dichiarazione doganale semplificata:

- una dichiarazione doganale elettronica: tipo d'imposizione 8 (imposizione esente da tributi) e voce di tariffa 9999.9999; oppure
- un altro giustificativo (fattura, bollettino di consegna, copia della lettera di vettura ecc.). Tale giustificativo e una sua eventuale copia per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione devono contenere i seguenti dati:
 - nome e indirizzo dello speditore;
 - quantità, segni e numeri dei colli;
 - massa lorda dell'invio; e
 - valore dell'invio.

Sul documento, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone e compila la seguente stampa:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini	
Dichiarazione doganale per il regime d'esportazione	
Designazione della merce:(esente da permesso)	
Luogo e data	Ditta e firma

Le **merci** indicate di seguito **possono essere dichiarate** per mezzo della dichiarazione doganale semplificata:

- Merci commerciabili con un valore statistico inferiore a 1000 franchi: e
 - massa netta: inferiore a 100 kg; e/o
 - quantità capitolo 91: inferiore ai 10 pezzi; o
 - altre quantità e unità di misura: inferiore a 100.
- Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni di cui alle cifre 2.4.3 e 2.4.4 [R-25-02](#).

Nella valutazione non si considerano né le dimensioni né il valore delle merci non commerciabili.

Regolamento 10-10 – 1° marzo 2023

Sono **escluse** dalla dichiarazione doganale semplificata le **merci**:

- che sottostanno a un obbligo del permesso;
- per le quali occorre applicare i DNND;
- per le quali viene fatta valere una domanda di restituzione per merci estere di ritorno, della tassa d'incentivazione sui COV, dei tributi sull'alcol, dell'imposta sulla birra e dell'imposta sul tabacco oppure una domanda di contributi all'esportazione o di agevolazioni doganali nel traffico di perfezionamento.

Prova dell'esportazione per l'AFC

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione intende presentare una dichiarazione elettronica in seguito all'esenzione dall'IVA in Svizzera per un invio dichiarabile con una dichiarazione doganale semplificata, l'UD non può rifiutare l'accettazione di tale dichiarazione.

([Art. 21 lett. e OD-UDSC](#))

1.2.4 Dati relativi all'obbligo del permesso

([Art. 61 cpv. 2 lett. c LD](#); diversi disposti legislativi, vedi [R-60](#))

Nel caso di merci di determinate voci di tariffa nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire indicazioni in merito all'obbligo del permesso.

Se le merci non soggiacciono all'obbligo del permesso, la persona soggetta all'obbligo doganale deve indicare il rispettivo codice:

- **NCTS Esportazione**: codice d'assoggettamento al permesso 2 (esente da permesso);
- **e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione**: codice d'assoggettamento al permesso 2 (esente da permesso secondo il dichiarante).

Questi codici equivalgono all'indicazione «ESENTE DA PERMESSO».

Nel caso di merci soggette all'obbligo del permesso fanno stato le disposizioni dei singoli capitoli del regolamento [R-60](#) e le osservazioni in [Tares](#).

1.2.5 Codice d'assoggettamento ai DNND e codice del genere di DNND

([Art. 79 cpv. 1 lett. b OD](#))

Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione doganale deve sempre specificare se la merce dichiarata soggiace o meno a uno o più DNND (vedi [R-60-0.1 Codici d'assoggettamento ai DNND e codici del genere di DNND in e-dec e NCTS](#)).

1.2.6 Domanda di restituzione nella procedura speciale del regime del perfezionamento attivo e imposizione nel regime del perfezionamento attivo e passivo

([Art. 79 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OD](#))

- **Domanda di restituzione nella procedura speciale del regime del perfezionamento attivo**

Affinché possano essere concesse restituzioni nella procedura speciale del regime di perfezionamento attivo, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve già presentare un'apposita domanda nella dichiarazione d'esportazione. Fanno stato le disposizioni del [foglio informativo mod. 47.91](#).

Prescrizioni vedi [Istruzione 47.90](#)

- **Imposizione nel regime di perfezionamento**

- Perfezionamento attivo

Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve aggiungere delle indicazioni secondo il [foglio informativo mod. 47.81](#). La procedura semplificata del perfezionamento attivo va dichiarata mediante i moduli 11.71, 11.72 (importazione) o 11.86 (esportazione). Vedi anche [foglio informativo mod. 47.84](#)).

Prescrizioni vedi [R-10-70](#)

- Perfezionamento passivo (imposizione nel regime di non riscossione)

Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve aggiungere delle indicazioni secondo il [foglio informativo mod. 47.86](#) (non riscossione) o al [foglio informativo mod. 47.87](#) (non riscossione semplificato).

Prescrizioni vedi [R-10-80](#)

Nel caso di un regime a due fasi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la domanda nella prima dichiarazione doganale (annuncio d'esportazione NCTS).

Per i codici d'imposizione e la codificazione vedi cifra 2.5 [R-25-02](#) e cifra 5.2 [R-25-05](#).

1.2.7 Domanda di restituzione

([Art. 61 cpv. 2 lett. b](#) e [art. 11 LD](#); [art. 79 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere le restituzioni nella dichiarazione doganale. Nel caso di un regime a due fasi, essa deve presentare la domanda nella prima dichiarazione doganale (annuncio d'esportazione NCTS).

Per i codici d'imposizione e la codificazione vedi cifra 2.5 [R-25-02](#) e cifra 5.2 [R-25-05](#).

1.2.8 Prove dell'origine

Indicandone i numeri nella dichiarazione doganale alla rubrica «Documenti di scorta» o «Indicazioni», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve riportare eventuali CCM EUR. 1/EUR-MED che vengono presentati all'UD per l'apposizione del visto e del timbro. Nella dichiarazione doganale non occorre indicare le dichiarazioni d'origine presenti sulla fattura.

Se, nel caso di invii con risultato della selezione «libero», occorre autenticare prove dell'origine (CCM), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentarle all'UD prima dello sgombero delle merci. L'UD può chiedere ulteriori documenti di scorta.

1.2.9 Altri documenti di scorta

([Art. 25 cpv. 1 LD](#); [art. 80 OD](#))

In caso di invii «bloccati» o su richiesta dell'UD, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di scorta o trasmettere i documenti di scorta nel sistema E-Begleitdokument.

Sono considerati tali ad esempio i permessi, i documenti relativi al carico, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove dell'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati, le conferme ufficiali.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve contrassegnare i documenti di scorta in modo tale che possano inequivocabilmente essere attribuiti alla corrispondente dichiarazione doganale.

Nella dichiarazione doganale essa deve inoltre indicare i seguenti documenti di scorta:

- permessi;
- certificati CITES e bollettini di scorta; e
- altri certificati (p. es. misure particolari nell'ambito dei DNND).

1.3 Esame sommario

([Art. 32 LD](#); [art. 84 OD](#))

- **NCTS Esportazione / NCTS annuncio d'esportazione / e-dec Esportazione**

L'esame sommario serve per accertare che la dichiarazione doganale è completa e corretta nella forma.

A tal fine, il sistema informatico verifica la plausibilità dei dati trasmessi nella dichiarazione doganale dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Se il sistema constata errori, la dichiarazione viene automaticamente rifiutata. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve una notifica sul tipo di errore.

Se il sistema informatico non ha scoperto lacune preesistenti e non ha rifiutato la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

- **e-dec web Esportazione**

Dopo la trasmissione al sistema informatico dell'UDSC, e-dec web Esportazione sottopone i dati a un esame della plausibilità. L'effettivo esame sommario viene tuttavia eseguito da un collaboratore dell'UDSC.

Dopo l'esame della plausibilità, il sistema mette a disposizione la lista d'esportazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare tale lista a un UD entro 30 giorni ai fini della scansione ed esportare le merci. Il collaboratore dell'UDSC esamina la dichiarazione doganale dal punto di vista della correttezza formale e della conformità ai documenti di scorta.

Se, in occasione dell'esame sommario, l'UD constata contraddizioni o indicazioni errate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve correggere la dichiarazione doganale al terminale dell'UD. La dichiarazione doganale deve essere corretta anche quando è rifiutata dopo l'esame della plausibilità del giorno. Dato che in quel momento la dichiarazione doganale non è ancora stata accettata, non vi è alcuna infrazione.

Se in questa occasione l'UD non accerta lacune e non rifiuta la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**

L'esame sommario viene eseguito dai collaboratori dell'UDSC. La dichiarazione viene esaminata dal punto di vista della correttezza formale e della conformità ai documenti di scorta.

Se, in occasione dell'esame sommario, l'UD constata contraddizioni o indicazioni errate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve rettificare la dichiarazione. Dato che in quel momento la dichiarazione non è ancora stata accettata, non vi è alcuna infrazione.

Se in questa occasione l'UD non accerta lacune e non rifiuta la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

1.4 Accettazione della DE

([Art. 33](#) e [69 lett. a e b LD](#); [art. 16](#) e [24 OD-UDSC](#))

- **NCTS Esportazione e NCTS annuncio d'esportazione**

Dopo che la dichiarazione doganale ha superato l'esame della plausibilità, NCTS Esportazione aggiunge la data e l'ora dell'accettazione e assegna contemporaneamente un numero. La dichiarazione doganale o l'annuncio d'esportazione è considerato accettato e assume carattere vincolato per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione anche nel caso di eventuali contraddizioni o ambiguità con i documenti di scorta.

- **e-dec Esportazione**

Dopo che la dichiarazione doganale ha superato l'esame della plausibilità, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve un feedback senza il risultato della selezione. La persona deve presentare tale giustificativo d'esportazione ridotto a un UD entro 30 giorni ai fini della scansione ed esportare le merci. Dopo la scansione, il collaboratore dell'UDSC dà il via alla selezione. In seguito, e-dec Esportazione aggiunge la data e l'ora dell'accettazione e la dichiarazione doganale viene selezionata. In tal modo la dichiarazione doganale è considerata accettata e assume carattere vincolato per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione anche nel caso di eventuali contraddizioni o ambiguità con i documenti di scorta.

Se entro 30 giorni le merci non vengono selezionate, dopo un messaggio di sollecito alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il sistema dell'UDSC cancella automaticamente i dati.

- **e-dec web Esportazione**

Dopo l'esame sommario e la rettifica di eventuali contraddizioni, l'UD avvia l'accettazione della dichiarazione doganale premendo il pulsante «Accettazione della dichiarazione». La dichiarazione è considerata accettata ed è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**

Dopo l'esame sommario e la rettifica di eventuali contraddizioni, il collaboratore dell'UDSC accetta la dichiarazione doganale apponendo su di essa la propria firma e il timbro a data. La dichiarazione è considerata accettata ed è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Fatti salvi il controllo formale e il risultato della visita, la dichiarazione doganale accettata costituisce la base per l'imposizione e per un'eventuale procedura penale.

La versione stampata della dichiarazione doganale elettronica funge esclusivamente da strumento di lavoro per il controllo formale e per l'ulteriore imposizione.

1.5 Selezione

([Art. 17a OD-UDSC](#))

Dopo l'accettazione, la dichiarazione doganale viene sottoposta al programma di selezione. La selezione consente di liberare buona parte degli invii presentati.

Dato che la selezione considera singolarmente i dati dell'intestazione e ogni linea tariffale, è possibile che per un'unica dichiarazione doganale ci siano più risultati. In tal caso trova applicazione il criterio più limitativo.

Il risultato della selezione determina il prosieguo della procedura d'imposizione:

- «bloccato»: le merci dichiarate rimangono sotto la custodia dell'UDSC. Possono essere sgomberate solo al termine del controllo formale e di un'eventuale visita o di un altro controllo doganale.
- «libero»: le merci dichiarate possono essere sgomberate immediatamente o dopo il controllo doganale. Non viene effettuato alcun controllo formale della dichiarazione doganale (eccezione: invii provvisti di prove dell'origine da far autenticare dall'UD vedi [cifra 1.2.8](#)).

1.6 Controllo formale della DE accettata

1.6.1 In generale

([Art. 35](#) e [41 LD](#); [art. 80](#) e [94-99 OD](#); [art. 19a OD-UDSC](#))

Durante la procedura d'imposizione l'UD può esaminare in qualsiasi momento le dichiarazioni doganali accettate e i documenti di scorta.

- **NCTS Esportazione ed e-dec Esportazione**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve stampare le dichiarazioni doganali «bloccate» e presentarle all'UD unitamente ai documenti di scorta o trasmettere i documenti di scorta nel sistema E-Begleitdokument (vedi [cifra 3](#)).

Se le condizioni d'esercizio lo consentono, l'UD può, su richiesta, prorogare il termine. La proroga del termine è soggetta a emolumento¹.

L'UD può richiedere ulteriori documenti alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

- **NCTS annuncio d'esportazione**

La persona soggetta all'obbligo doganale deve presentare allo sportello per il controllo formale il bollettino di consegna, unitamente alla dichiarazione doganale (dichiarazione e-dec Esportazione bloccata o dichiarazione in forma cartacea) e agli annunci di transito.

Il collaboratore dell'UDSC controlla la correttezza formale dei documenti presentati.

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

Regolamento 10-10 – 1° marzo 2023

Al termine del controllo gli specialisti doganali appongono il timbro a data sul bollettino di consegna per le dichiarazioni doganali selezionate come bloccate. I documenti di scorta non vengono timbrati (vedi cifra 1.4.9 [R-10-00](#)). In seguito, il collaboratore dell'UDSC libera la dichiarazione doganale in e-dec Esportazione mediante il pulsante relativo alla liberazione dell'invio (vedi [cifra 1.8](#)).

Se il collaboratore non ha accertato lacune e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto (vedi [art. 32 cpv. 3 LD](#)).

Al termine del controllo formale, l'UD riconsegna alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione i documenti di scorta al fine di conservarli ai sensi [dell'articolo 96 OD](#).

e-dec web Esportazione e dichiarazioni doganali in forma cartacea

Dato che la dichiarazione doganale viene accettata dal collaboratore dell'UDSC solo dopo l'esame sommario, un controllo formale della dichiarazione accettata risulta superfluo.

1.6.2 Nuova presentazione di una dichiarazione doganale contestata

([Art. 35 LD](#); [art. 20 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare nuovamente la dichiarazione doganale contestata dall'UD (corretta, completata e unitamente ai documenti di scorta) entro il decimo giorno lavorativo successivo al rifiuto (possibile anche via E-Com). Su richiesta debitamente motivata, l'UD può prorogare il termine².

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata né i documenti di scorta richiesti entro il termine prescritto, l'UD può imporre la merce d'ufficio in base alla fattispecie determinante.

Oltre alla tassa di diffida gli UD riscuotono un emolumento per l'imposizione d'ufficio³.

1.7 Visita

([Art. 36–37 LD](#); [art. 90–91 OD](#))

La decisione d'imposizione all'esportazione è il giustificativo più importante per le restituzioni, l'esenzione dall'IVA, i rendiconti nel traffico di perfezionamento eccetera. I controlli doganali in generale e la visita in particolare rappresentano pertanto un valido strumento per evitare che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione entri in possesso di decisioni d'imposizione all'esportazione per merci non asportate dal territorio doganale.

Il controllo doganale presso un UD di confine è la sola possibilità per garantire che le merci vengano effettivamente asportate dal territorio doganale.

Per l'esecuzione della visita valgono le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

Per la visita di tabacchi manufatti e il prelievo di campioni sostitutivi valgono le disposizioni contenute nella cifra 1.3.3 [R-120](#).

² Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

³ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

1.8 Emissione e notifica della decisione d'imposizione

1.8.1 In generale

([Art. 38](#) e [69 LD](#); [art. 92 OD](#))

La decisione d'imposizione funge da prova per la corretta imposizione delle merci che vi figurano. Essa costituisce inoltre la base per le restituzioni, l'esenzione dall'IVA, i rendiconti nel traffico di perfezionamento eccetera.

La data di emissione della decisione d'imposizione è determinante per il calcolo dei termini di ricorso e di prescrizione.

1.8.2 Liberazione per l'ulteriore trattamento

La procedura prosegue come segue a dipendenza dell'esito della selezione:

- «bloccato»:
 - **NCTS Esportazione:** automaticamente dopo quattro giorni da NCTS Esportazione. Il collaboratore dell'UDSC ha tuttavia la possibilità di bloccare la dichiarazione doganale per l'ulteriore trattamento, in particolare per apportare eventuali rettifiche.
 - **e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione:** da parte dell'UD dopo il controllo formale e una visita nonché eventuali rettifiche mediante il pulsante relativo alla liberazione dell'invio o passando per il menu «Liberazione per l'ulteriore trattamento».
- «libero»:
 - **NCTS Esportazione:** automaticamente dopo quattro giorni da NCTS Esportazione
 - **e-dec Esportazione:** automaticamente dopo 24 ore da e-dec Esportazione
 - **e-dec web Esportazione:** da parte dell'UD dopo l'accettazione della dichiarazione doganale mediante il pulsante relativo alla liberazione dell'invio.

Con la liberazione per l'ulteriore trattamento partono anche le notifiche agli altri uffici interessati (Finanze, Statistica del commercio estero, SECO, UFAM ecc.).

1.8.3 Emissione della decisione d'imposizione

([Art. 92 OD](#))

- **NCTS Esportazione**

Le decisioni d'imposizione vengono emesse nella notte successiva alla liberazione. Inoltre, il centro di trattamento stampa le decisioni d'imposizione NCTS Esportazione e le notifica, in forma cartacea (invio per posta), alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
- **e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione**

La liberazione nel sistema informatico dell'UDSC ai fini dell'ulteriore trattamento avvia la creazione di una IMe. Dopo al massimo 24 ore (senza transito in NCTS) o al massimo quattro giorni (con transito in NCTS) dalla sua liberazione, questo file XML firmato e codificato è pronto per il ritiro e da tale momento è considerato notificato.

Alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione non viene comunicato attivamente che la IMe è pronta per il ritiro. In caso di necessità esse possono creare autonomamente un documento PDF; tuttavia, è valida solo la decisione in formato elettronico. Un documento in PDF stampato può essere utilizzato come mezzo ausiliario, ma non ha carattere giuridico.

e-dec web Esportazione

Il ritiro in e-dec web Esportazione viene effettuato con il numero della dichiarazione doganale e il codice di accesso indicati sulla lista d'esportazione.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici fanno stato le disposizioni di cui alla cifra [1.9.3.3 R-10-00](#).

1.8.4 Stesura di duplicati

- **IMe**
Poiché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve la decisione d'imposizione in formato elettronico, non vengono rilasciati duplicati delle IMe. Per ottenere restituzioni delle tasse d'incentivazione sui COV, di prodotti agricoli di base, di tributi sull'alcol e dell'imposta sulla birra, nella domanda all'UDSC Basi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il codice a barre o presentare una copia della IMe in formato PDF.
- **Decisioni d'imposizione in forma cartacea**
L'UD consegna duplicati di decisioni d'imposizione esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Altre persone devono presentare una delega firmata dall'avente diritto.

L'UD appone sul duplicato della decisione d'imposizione la nota «DUPLICATO».

La stesura di duplicati è soggetta a emolumento⁴.

Per le dichiarazioni doganali con i codici d'imposizione 25, 26, 27, 28 e 29 viene generato automaticamente un duplicato della decisione d'imposizione con le indicazioni «DECISIONE D'IMPOSIZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLE TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI COV», «... DI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE», «... DI TRIBUTI SULL'ALCOL» o «... DELL'IMPOSTA SULLA BIRRA».

⁴ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

1.9 Liberazione e sgombero delle merci

([Art. 40 LD](#); [art. 36–37 OD-UDSC](#))

- Apponendo il timbro a data sul bollettino di consegna, gli invii «bloccati» valgono come liberati. Tale timbro autorizza lo sgombero delle merci.
- Gli invii con il risultato della selezione «libero» valgono subito come liberati. Autorizzano a uno sgombero:
 - **NCTS Esportazione ed e-dec web Esportazione:** bollettino di consegna non timbrato;
 - **e-dec Esportazione:** lista d'esportazione o bollettino di consegna non timbrato.

Se, per particolarità locali, si decide di liberare la merce solo all'atto del controllo dello sgombero, la liberazione effettiva avviene in quel momento (p. es. impianto doganale a controlli nazionali abbinati).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve sgomberare la merce liberata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla liberazione.

Il controllo dello sgombero è l'ultimo provvedimento di diritto procedurale volto a garantire che tutte le merci annotate nel bollettino di consegna siano state effettivamente introdotte nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure assegnate a un regime di deposito doganale. L'UD controlla lo sgombero della merce in modo conforme ai rischi.

Se l'imposizione all'esportazione avviene presso un UD all'interno, le merci nel regime di transito vengono trasportate fino al confine.

2 Particolarità

2.1 Dichiarazione doganale a posteriori per merci d'esportazione non dichiarate

Conformemente [all'articolo 18 capoverso 3](#) e [all'articolo 19 capoverso 2 lettera b LD](#), secondo cui l'UD può imporre la merce non dichiarata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere, l'UD è tuttavia autorizzato ad approvare domande di dichiarazioni doganali a posteriori alle seguenti condizioni:

- si applica l'imposizione normale (codice d'imposizione 21);
- dalla presunta esportazione sono trascorsi al massimo 60 giorni⁵;
- la fattispecie è chiara; ed
- è possibile comprovare in modo attendibile l'esportazione delle merci. Come prove dell'esportazione delle merci valgono, tra l'altro, decisioni d'imposizione doganale estere e attestazioni autorità doganale estere.

Indipendentemente dalle prove presentate, in caso di sospetto contrabbando all'importazione nel Paese di destinazione l'UD può esigere dal richiedente una prova della regolare dichiarazione nel Paese d'importazione. Se non è possibile presentare tale prova, sono fatte salve le disposizioni dell'assistenza amministrativa in materia doganale.

Gli UD sottopongono i casi dubbi al circondario doganale.

L'UD riscuote un emolumento⁶.

L'omessa dichiarazione di merci esportate può essere punita come inosservanza alle prescrizioni d'ordine, a condizione che non sia stata commessa alcuna infrazione grave.

Eccezione

Se una decisione d'imposizione all'esportazione è stata revocata per via di un regime doganale non concluso regolarmente (vedi [cifra 2.2](#)), una dichiarazione doganale a posteriori ai sensi di tali disposizioni decade in ogni caso.

⁵ Questo termine di perenzione non è e non era disciplinato dalla legislazione doganale. Anche secondo la nuova legislazione doganale esso si basa sulle disposizioni di protezione giuridica (termine di ricorso ai sensi [dell'art. 116 cpv. 3 LD](#)). La prassi amministrativa applicata dall'UDSC dal 1° luglio 2003 si fonda sulla DTF 2C 421/2007.

⁶ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 1 dell'appendice](#).

Competenza del circondario doganale

Il circondario doganale può approvare richieste di autenticazione a posteriori di una dichiarazione doganale della seconda fase anche 60 giorni dopo l'esportazione delle merci se per l'invio è stato presentato un annuncio d'esportazione della prima fase. Questo perché già l'annuncio d'esportazione della prima fase è vincolante e stabilisce che le merci sono state dichiarate all'esportazione.

Fondandosi sulle basi legali menzionate in precedenza, il circondario doganale rifiuta le domande d'imposizione a posteriori quali merci estere di ritorno⁷ o simili.

2.2 Revoca di decisioni d'imposizione all'esportazione

([Art. 49 cpv. 3](#) e [art. 61 LD](#); [art. 174 OD](#))

Il regime d'esportazione è annullato se:

- non viene concluso regolarmente⁸;
- il successivo regime di transito non è concluso regolarmente; oppure
- le merci imposte all'esportazione si trovano ancora nel deposito franco doganale o nel deposito doganale aperto dopo la scadenza del termine di esportazione.

In questi casi non vi è alcun diritto a una decisione d'imposizione.

La revoca avviene mediante l'annullamento della dichiarazione doganale in e-dec o NCTS e la revoca formale della decisione d'imposizione. Se l'annullamento avviene in seguito a una richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, la revoca formale decade.

⁷ Per le vere e proprie domande di restituzione dell'IVA e di restituzione per piccoli invii, il regolamento R-18 prevede disposizioni proprie e divergenti.

⁸ Il regime d'esportazione è considerato concluso quando le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure assegnate al regime di transito.

3 Orari e termini

Termine per	Momento	R-10-00 Cifra	R-10-10 Cifra
la dichiarazione doganale	il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana	3.2.1	
la predichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> NCTS Esportazione: massimo 4 giorno lavorativo prima dell'introduzione e-dec Esportazione/e-dec web Esportazione: massimo 30 giorni prima della selezione 		1.2.1
la presentazione della dichiarazione doganale	<ul style="list-style-type: none"> NCTS «bloccato»: entro 24 ore e-dec Esportazione «bloccato»: 2 ore 		
la nuova presentazione di una dichiarazione doganale contestata	10 giorni dopo il respingimento	1.7.4	
la fine della custodia doganale	con la liberazione della merce da parte dell'UD		1.9
lo sgombero delle merci	il giorno successivo alla liberazione	3.4	

4 Basi legali

Le basi legali determinanti per le disposizioni del presente regolamento sono indicate, all'inizio di ogni cifra.